

Tribunale di Verona

Ordinanza 11 febbraio 2014

N. 11256/2013 R.G.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Sezione III civile

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile promossa da:

F. B. con gli aw.ti S. Dindo e L. Andretto

CONTRO

M.E.P. X. Y. K. s.r.l. con gli aw.ti M. Misino e L. Poggi

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 gennaio 2014;

RILEVATO CHE

L'attore ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la M.E.P. s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ha assunto di aver subito a seguito della determinazione assunta dalla società convenuta con delibera del 14 febbraio 2013 di revocarlo dalla carica di consigliere di amministrazione della stessa;

parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza funzionale di questo Tribunale a favore della competenza del Tribunale delle imprese distrettuale, sulla base dell'assunto che la presente controversia attiene ad un rapporto societario e quindi rientra tra quelle contemplate dall'art. 3, comma 2, lett. a) D. Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, come modificato dall'art. 2 del [D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#);

tale eccezione è infondata e va pertanto disattesa;

la norma sopracitata attribuisce al Tribunale delle imprese, per quel che qui rileva, le cause ed i procedimenti "relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile";

il legislatore ha mutuato tale formulazione dall'art. 1 del D.Lgs. 5/2003, (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001 n.336) abrogato dall'art. 54, co. 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che definiva le cause alle quali si applicava il c.d. rito societario;

nella vigenza di tale disciplina la giurisprudenza di merito aveva esaminato la questione se la causa risarcitoria promossa dall'amministratore di una società di capitali revocato fosse o meno soggetta al rito societario, giungendo a soluzioni opposte;

infatti secondo Corte Appello Napoli 27 gennaio 2011 la formula utilizzata nell' art. 1 lett. a) del D.Lgs. 5/2003 segnalava "la chiara volontà del legislatore delegato di affidare al decreto legislativo n. 5 del 2003 la disciplina processuale relativa a tutte le controversie riconducibili a fattispecie regolate dal diritto societario, cioè dalla disciplina sostanziale delle società, tra le quali va certamente annoverata quella derivante dalla pretesa dell'amministratore revocato di una società per azioni di ottenere da quest'ultima il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'assenza di una giusta causa di revoca del suo incarico, che trova il suo fondamento nella previsione di cui all'art. 2383, co. 3, c.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 6 del 2003, cioè appunto in una norma sostanziale della disciplina codicistica concernente le società per azioni";

ad opposta conclusione era invece giunto il Tribunale di Catania, sez. IV, che, con ordinanza del 18 febbraio 2005, aveva acutamente osservato, rispetto alla domanda risarcitoria dell'amministratore di s.r.l. revocato, che, pur muovendo dalla premessa che il legislatore avesse accolto una concezione ampia di rapporti societari essa non poteva " *...in ogni caso, a meno di non vanificare la portata precettiva, prescindere dalla considerazione che fulcro centrale della stessa resti comunque il contratto sociale, la cui esecuzione il legislatore ha inteso tutelare attraverso il nuovo rito societario in funzione del soddisfacimento delle esigenze di effettività della tutela della vita delle società. È significativo che laddove il legislatore ha ritenuto di optare per l'applicabilità delle nuove disposizioni di rito a fattispecie estranee al contratto sociale ha avuto cura di dettare espressa previsione: è il caso del riferimento alle azioni di responsabilità contro gli amministratori, gli organi di controllo, i liquidatori e i soggetti incaricati della revisione contabile* ";

questa interpretazione, delle due proposte, era, ad avviso di questo giudice, quella più persuasiva giacché è piuttosto evidente come il legislatore delegato con la seconda parte della norma in esame avesse voluto estendere le norme processuali introdotte con il D. Lgs. 5/2003 ad alcune controversie che non avevano ad oggetto rapporti di natura strettamente societaria quanto, piuttosto, di rilevanza societaria;

essa ben può valere rispetto alla norma che individua le controversie devolute alla competenza del Tribunale delle imprese, cosicché l'elencazione delle cause che esulano dai rapporti societari propriamente intesi deve ritenersi tassativa e deve escludersi che ricomprenda l'azione risarcitoria promossa dall'amministratore di società di capitali revocato nei confronti della società;

d'altro canto a confermare la correttezza di tale conclusione concorre la considerazione che, il rapporto gestorio intercorrente tra la società e gli amministratori, si pone all'esterno del contratto sociale, e, sebbene risulti in senso lato funzionale alla esecuzione di questo, rimane da esso distinto sia dal punto di vista genetico che funzionale;

merita poi di essere condivisa la posizione della prevalente giurisprudenza che riconduce il rapporto in questione alla figura del mandato, pur presentando esso dei tratti differenziatori da tale fattispecie (si pensi al riferimento, per un verso, alla considerazione per cui l'attività cui sono chiamati gli amministratori non si esaurisce nel compimento di atti giuridici, come per il mandatario ex art. 1703 c.c. e, per altro verso, a quella per cui gli amministratori hanno una posizione sotto molti profili autonoma rispetto all'assemblea dei soci, ovvero rispetto all'organo preteso mandante, non essendo vincolati alle istruzioni di questa).

P.Q.M

Rigetta l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito sollevata da parte convenuta; assegna alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento e rinvia la causa all'udienza del 29 maggio 2014 h. 9.30.

Verona 11 febbraio 2014.